



schweizerische agentur
für akkreditierung
und qualitätssicherung

agence suisse
d'accréditation et
d'assurance qualité

agenzia svizzera di
accreditamento e
garanzia della qualità

swiss agency of
accreditation and
quality assurance

Accreditamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan

Guida | Febbraio 2020 (stato maggio 2025)





Approvato dalla Commissione AAQ il 27 marzo 2020



Indice

Guida all'accREDITamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan	
Allegato 1: Ordinanza per l'accREDITamento LPSU	12
Allegato 2: Ordinanza per l'accREDITamento LPSan	26
Allegato 3: Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento	42
Allegato 4: Codice di condotta	48

Guida all'accreditamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan

Indice

1	Scopo, oggetto e iter della procedura secondo la LPSU e la LPSan	1
1.1	Scopo e oggetto.....	1
1.2	Valutazione esterna e decisione di accreditamento.....	2
1.3	Iter e durata della procedura.....	2
1.4	Costi.....	5
1.5	Obblighi della scuola universitaria	5
2	Ammissione alla procedura	5
2.1	Presentazione della domanda e condizioni di ammissione	5
2.2	Entrata nel merito.....	5
3	Fasi della procedura	5
3.1	Autovalutazione	6
3.2	Valutazione esterna	7
3.3	Proposta di accreditamento dell'agenzia e presa di posizione del ciclo di studio.....	10
3.4	Decisione	10
3.5	Pubblicazione.....	11
3.6	Verifica dell'adempimento degli oneri	11

1 Scopo, oggetto e iter della procedura secondo la LPSU e la LPSan

1.1 Scopo e oggetto

Per motivi di tutela della salute, la legge federale sulle professioni sanitarie¹ (LPSan) disciplina le formazioni alle professioni sanitarie dispensate dalle scuole universitarie. In particolare, definisce le competenze che le laureate e i laureati² di questi cicli di studio devono acquisire (art. 3-5 LPSan) e richiede l'accREDITAMENTO obbligatorio di questi cicli di studio ai sensi della LPSan (art. 6).

La LPSan (art. 8) dispone che la procedura, la durata dell'accREDITAMENTO e i relativi emolumenti siano disciplinati dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero³ (LPSU).

Oggetto di questo accREDITAMENTO obbligatorio sono i seguenti cicli di studio:

- bachelor in cure infermieristiche;
- bachelor in fisioterapia;
- bachelor in ergoterapia;
- bachelor di levatrice;
- bachelor in alimentazione e dietetica;
- bachelor in optometria;
- master in osteopatia.

Le condizioni per l'accREDITAMENTO di un ciclo di studio ai sensi della LPSan sono le seguenti:

- (1) la scuola universitaria che offre il ciclo di studio ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU (art. 7 lett. a LPSan);
- (2) è conforme, in termini di contenuti e struttura, alle condizioni di cui all'articolo 31 LPSU (art. 7 lett. b LPSan);
- (3) trasmette alle studentesse e agli studenti le competenze definite nella LPSan e prevede che l'acquisizione di tali competenze sia verificata (art. 7 lett. c LPSan).

Sulla base dell'ordinanza sulle competenze professionali, l'UFSP ha elaborato standard di accREDITAMENTO specifici per ciascuno di questi cicli di studio sotto forma di un'ordinanza.⁴

Nel quadro della procedura d'accREDITAMENTO deve quindi essere verificato l'adempimento di questi standard specifici all'ambito sanitario, unitamente agli standard di qualità interdisciplinari per programmi di studio⁵ ai sensi della LPSU (art. 7 e art. 23 Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU⁶).

¹ RS 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie

² L'AAQ utilizza un sistema di scrittura inclusivo di genere (laureate e laureati, esperte ed esperti). Tuttavia, là dove si tratta di termini della LPSU o dell'Ordinanza per l'accREDITAMENTO, l'AAQ mantiene la terminologia dei testi legali (gruppo di esperti).

³ RS 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

⁴ RS 811.212.1 Ordinanza del DFI del 13 dicembre 2019 concernente l'accREDITAMENTO dei cicli di studio secondo la LPSan

⁵ La LPSU utilizza il termine «programma di studio», mentre la LPSan il termine «ciclo di studio». Poiché in questo caso l'accREDITAMENTO è richiesto dalla legge sulle professioni sanitarie, nel seguito del presente documento si fa riferimento al termine «ciclo di studio».

⁶ RS 414.205.3 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'accREDITAMENTO nel settore universitario

In tale contesto è rilevante e trova applicazione anche l'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere⁷ (ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento).

Le basi legali per l'accREDITAMENTO di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan sono pertanto:

- la LPSan;
- l'ordinanza del DFI concernente l'accREDITAMENTO dei cicli di studio secondo la LPSan;
- la LPSU;
- l'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU;
- l'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento.

Le scuole universitarie che offrono cicli di studio interessati possono richiedere l'accREDITAMENTO dei loro cicli di studio ai sensi della LPSU e della LPSan ad un'agenzia riconosciuta dal Consiglio svizzero di accREDITAMENTO⁸ (di seguito: Consiglio di accREDITAMENTO).

1.2 Valutazione esterna e decisione di accREDITAMENTO

Un gruppo di esperti esterni verifica se il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità interdisciplinari per l'accREDITAMENTO di programmi secondo la LPSU unitamente agli standard di accREDITAMENTO specifici per i cicli di studio secondo la LPSan.

La decisione di accREDITAMENTO viene presa dal Consiglio di accREDITAMENTO. Essa si basa sulla proposta di accREDITAMENTO dell'agenzia, sul rapporto del gruppo di esperti e sulla presa di posizione della direzione del ciclo di studio.

L'agenzia e il Consiglio di accREDITAMENTO garantiscono alle scuole universitarie un trattamento equo durante tutta la procedura di accREDITAMENTO.

1.3 Iter e durata della procedura

In conformità alla prassi internazionale, la procedura di accREDITAMENTO prevede le fasi seguenti:

- presentazione della domanda presso un'agenzia di accREDITAMENTO riconosciuta;
- esame della domanda da parte dell'agenzia e comunicazione al Consiglio di accREDITAMENTO;
- pianificazione e avvio della procedura, compresa la stipula del contratto tra l'agenzia e la scuola universitaria (o la direzione del ciclo di studio competente o il dipartimento coinvolto);
- autovalutazione del ciclo di studio;
- valutazione esterna da parte di esperte ed esperti indipendenti, comprendente una visita sul posto e la redazione di un rapporto;
- proposta di accREDITAMENTO dell'agenzia e presa di posizione della scuola universitaria;
- decisione del Consiglio di accREDITAMENTO;
- pubblicazione del rapporto di valutazione esterna;

⁷ RS 414.205.1 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 29 novembre 2019 sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

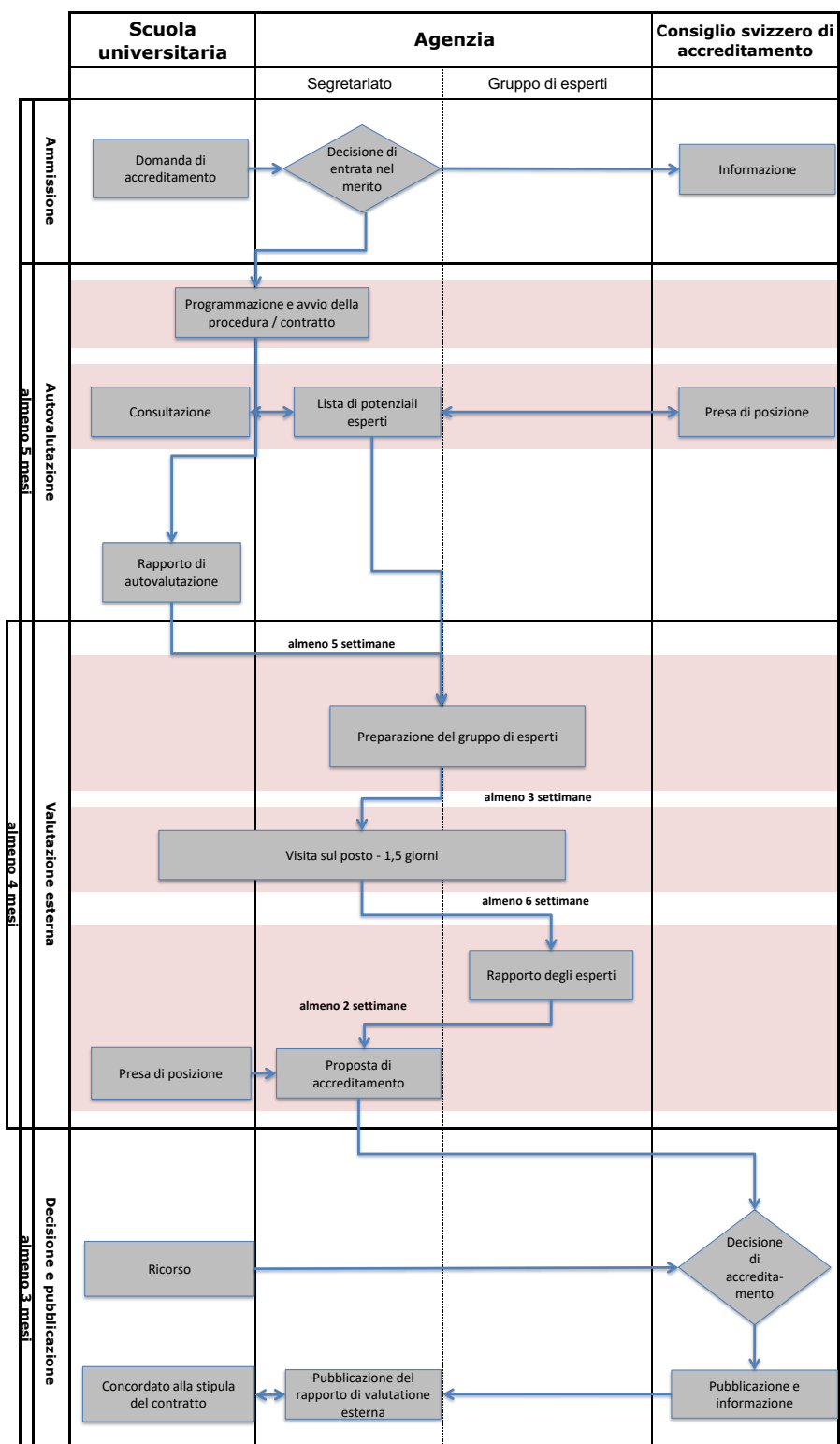
⁸ <https://akkreditierungsrat.ch/it/accREDITAMENTO/#agenzie>

- eventuale verifica dell'adempimento degli oneri.

Dell'avvio della procedura alla decisione del Consiglio di accreditamento, una procedura di accreditamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan dura almeno 15 mesi. Per ogni procedura la scuola universitaria e l'agenzia definiscono un calendario.

La scuola universitaria può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento. I costi sostenuti fino al ritiro saranno fatturati alla scuola universitaria.

Rappresentazione schematica dell'iter della procedura



1.4 Costi

I costi inerenti alla procedura di accreditamento sono regolati dall'ordinanza sugli emolumenti del consiglio di accreditamento (OEm-CSA) approvata dal Consiglio delle scuole universitarie.⁹

I costi dell'autovalutazione sono a carico della scuola universitaria.

Le modalità della procedura sono definite nei contratti che l'agenzia stipula da un lato con la scuola universitaria e dall'altro con le esperte e gli esperti.

La somma corrisposta per l'accREDITamento non copre la procedura di verifica di eventuali oneri che è oggetto di separata fatturazione.

1.5 Obblighi della scuola universitaria

La direzione del ciclo di studio si impegna a rispettare gli standard in base ai quali il ciclo di studio è stato accreditato secondo la LPSU e la LPSan. Questo impegno sarà mantenuto per l'intero periodo di validità dell'accREDITamento, in tutte le sedi interessate e nell'insieme delle sue attività.

Modifiche sostanziali al ciclo di studio (titolo, obiettivi di apprendimento ecc.) devono essere portate all'attenzione del Consiglio di accREDITamento.

2 Ammissione alla procedura

2.1 Presentazione della domanda e condizioni di ammissione

Per l'accREDITamento di cicli di studio secondo la LPSU e la LPSan, la scuola universitaria presenta una domanda presso un'agenzia di accREDITamento riconosciuta dal Consiglio di accREDITamento.

Un ciclo di studio (o un ciclo di studio congiunto) viene ammesso alla procedura di accREDITamento di programmi conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza per l'accREDITamento LPSU se:

- la scuola universitaria responsabile del ciclo di studio ha ottenuto l'accREDITamento istituzionale ai sensi della LPSU;
- la scuola universitaria che presenta la domanda conferisce il titolo del ciclo di studio congiunto;
- la scuola universitaria che presenta la domanda si assume la responsabilità della qualità del ciclo di studio congiunto.

2.2 Entrata nel merito

L'agenzia verifica le condizioni di ammissione ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza per l'accREDITamento LPSU. Se le condizioni di ammissione alla procedura sono soddisfatte, l'agenzia decide di entrare nel merito e informa il Consiglio di accREDITamento e la scuola universitaria.

3 Fasi della procedura

⁹ RS 414.205.6 Ordinanza del Consiglio svizzero di accREDITamento del 23 marzo 2018 sugli emolumenti per le procedure di accREDITamento e per prestazioni fornite per conto di terzi

3.1 Autovalutazione

Dopo la decisione di entrata nel merito, l'agenzia avvia formalmente la procedura di accreditamento con la scuola universitaria e/o la direzione del ciclo di studio.

Nella riunione di apertura, i punti seguenti vengono discussi e registrati in un verbale:

- pianificazione della procedura di accreditamento (fasi della procedura e calendario);
- definizione della lingua della procedura (tedesco, francese, italiano);
- profilo del gruppo di esperti¹⁰;
- bozza di programma della visita sul posto.

Successivamente la direzione del ciclo di studio effettua un'autovalutazione e ne riassume i risultati in un documento scritto (rapporto di autovalutazione). Questo processo dovrebbe essere impostato solidamente – prevedendo in particolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, del corpo intermedio, del corpo insegnante e del personale tecnico-amministrativo – e includere riflessioni sullo sviluppo futuro del ciclo di studio.

Il rapporto di autovalutazione contiene informazioni che sono state rilevanti per il ciclo di studio al momento dell'accREDITAMENTO istituzionale. Il rapporto è riflessivo e autocritico e contiene informazioni, descrizioni e analisi che consentono di valutare il grado di adempimento degli standard di qualità. In particolare, include i seguenti elementi:

- un breve profilo della scuola universitaria e del ciclo di studio (caratteristiche distintive, organizzazione, dati principali);
- una descrizione del processo di autovalutazione e del suo svolgimento;
- ove applicabile, rapporti o risultati di precedenti procedure di valutazione della qualità;
- una presentazione del sistema di garanzia della qualità del ciclo di studio;
- un'autovalutazione circa l'adempimento di ogni standard secondo la LPSU e la LPSan;
- per ogni standard o ambito, una presentazione dei punti di forza, delle debolezze e delle possibilità di sviluppo;
- un piano d'azione per l'ulteriore sviluppo del ciclo di studio.

Il rapporto di autovalutazione serve alle esperte e agli esperti come base per i colloqui durante la visita sul posto e per valutare in che misura il ciclo di studio soddisfa gli standard. Inoltre, il rapporto di autovalutazione viene presentato al Consiglio di accREDITAMENTO come parte della documentazione su cui si basa la propria decisione.

Il rapporto di autovalutazione, composto da circa 50 pagine (esclusi gli allegati), va consegnato direttamente all'agenzia. Per la sua redazione, l'agenzia fornisce un modello che ne definisce la struttura ma non impone specifiche caratteristiche di impaginazione e/o grafiche.

La fase di autovalutazione dura circa cinque mesi.

¹⁰ Si tratta di una fase procedurale dell'AAQ; le altre agenzie riconosciute hanno i propri processi di selezione delle esperte e degli esperti.

Durante questo periodo, l'agenzia è a disposizione per qualsiasi domanda formale relativa al rapporto di autovalutazione. Se necessario, una riunione con la scuola universitaria per discutere eventuali dubbi può essere organizzata.

L'agenzia predispone inoltre una riunione con la direzione del ciclo di studio per preparare la valutazione esterna.

3.2 Valutazione esterna

La valutazione esterna include i seguenti elementi:

- la selezione delle esperte e degli esperti;
- la preparazione del gruppo di esperti alla visita sul posto;
- la visita sul posto;
- il rapporto del gruppo di esperti sulla valutazione esterna.

3.2.1 Selezione delle esperte e degli esperti

Il gruppo di esperti incaricato dall'agenzia si compone di quattro persone e dispone nel suo complesso di esperienza nazionale e internazionale nonché delle competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti, in particolare:

- esperienza di procedure di accreditamento nel settore dell'istruzione superiore;
- qualifiche adeguate ed esperienza scientifica e/o professionale nel settore da accreditare;
- esperienza nella gestione di cicli di studio, nella loro assicurazione della qualità interna e nel loro sviluppo;
- sufficiente conoscenza del panorama svizzero delle scuole universitarie e del sistema sanitario svizzero, in particolare nell'ambito del ciclo di studio da accreditare;
- conoscenza attiva della lingua della procedura.

La composizione del gruppo di esperti è equilibrata, con una componente internazionale, tiene conto del genere, dell'origine e dell'età delle esperte e degli esperti, nonché delle particolarità della scuola universitaria e, se del caso, delle specifiche forme di insegnamento del ciclo di studio. Un membro del gruppo di esperti deve provenire dal corpo studentesco. Le esperte e gli esperti devono essere indipendenti e in grado di valutare il ciclo di studio in modo imparziale.

Durante la riunione di apertura della procedura, il profilo del gruppo di esperti viene discusso con la scuola universitaria. Su questa base, l'AAQ elabora una lista di esperte ed esperti potenziali e la sottopone alla scuola universitaria.¹¹ Le persone che presentano un potenziale conflitto di interessi o una eventuale mancanza di indipendenza nei confronti della scuola universitaria vengono rimosse dalla lista.

L'agenzia sottopone la lista al Consiglio di accreditamento per il suo parere. In seguito, costituisce il gruppo di esperti e nomina una presidente o un presidente.

Il gruppo di esperti svolge i compiti seguenti:

¹¹ Si tratta di una fase procedurale dell'AAQ; le altre agenzie riconosciute hanno i propri processi di selezione delle esperte e degli esperti.

- prepara la visita sul posto;
- conduce i colloqui durante la visita sul posto;
- è responsabile del rapporto del gruppo di esperti, con il supporto redazionale dell'agenzia.

L'agenzia accompagna e sostiene il gruppo di esperti durante l'intera procedura. In particolare, l'AAQ assicura la comunicazione tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria, poiché questi ultimi non possono comunicare direttamente durante la procedura, ad eccezione dei colloqui condotti nel contesto della visita sul posto.

3.2.2 Preparazione del gruppo di esperti alla visita sul posto

La preparazione del gruppo di esperti alla visita sul posto da parte dell'agenzia ha lo scopo di informare i membri sul loro ruolo, sul loro campo d'azione e in particolare sui seguenti punti:

- le specificità del ciclo di studio;
- le specificità del panorama svizzero delle scuole universitarie nel contesto del ciclo di studio in questione, nonché le specificità del sistema sanitario e delle professioni sanitarie in Svizzera.

La preparazione serve anche a trattare i seguenti punti:

- la portata e i dettagli del loro incarico, in particolare gli standard di qualità;
- i temi e le domande da affrontare durante la visita sul posto;
- eventuali documenti mancanti che si desidera richiedere;
- lo svolgimento della visita sul posto.

Le modalità di questa preparazione sono determinate sulla base dei requisiti della rispettiva procedura. In seguito, l'agenzia informa la direzione del ciclo di studio dell'eventuale richiesta di documenti supplementari e/o di eventuali adeguamenti allo svolgimento della visita sul posto. L'agenzia finalizza quindi il programma della visita sul posto in collaborazione con la scuola universitaria, tenendo conto delle specificità del ciclo di studio.

3.2.3 Visita sul posto

La visita sul posto offre al gruppo di esperti la possibilità di valutare se il ciclo di studio soddisfa gli standard e di individuare ulteriori possibili sviluppi. La giornata inizia con una riunione delle esperte e degli esperti con l'agenzia.

Successivamente, il gruppo di esperti incontra rappresentanti di tutti i gruppi di interesse del ciclo di studio: la direzione del ciclo di studio, il personale docente, le persone responsabili della garanzia della qualità, membri del corpo studentesco, del corpo intermedio, del personale tecnico-amministrativo, nonché rappresentanti degli alumni e del mondo del lavoro. Il programma della visita sul posto – ovvero la sua struttura e la lista delle persone da incontrare – viene concordato dalla scuola universitaria e dall'agenzia. Il programma include anche sessioni di lavoro del gruppo di esperti.

La visita sul posto termina con il cosiddetto «debriefing», una sessione conclusiva orale in cui il gruppo di esperti descrive le sue impressioni e fornisce una panoramica dei punti di forza, le possibilità di miglioramento e le sfide future. Nel quadro di questa presentazione orale non è prevista alcuna discussione con la scuola universitaria.

La visita sul posto dura solitamente un giorno e mezzo; tuttavia, la durata può essere adattata alle esigenze del ciclo di studio e alle specificità della scuola universitaria. La somma forfettaria a carico della scuola universitaria viene adeguata di conseguenza.

Per la procedura in generale e la visita sul posto in particolare vige il codice di condotta.¹²

3.2.4 Rapporto del gruppo di esperti

Dopo la visita sul posto, il gruppo di esperti redige un rapporto sotto la responsabilità della sua presidente o del suo presidente e con il supporto redazionale dell'agenzia. Il documento contiene i seguenti elementi:

- una descrizione, un'analisi e delle conclusioni in riferimento all'adempimento di ogni standard;
- un'analisi riassuntiva dei punti di forza e delle debolezze del ciclo di studio;
- raccomandazioni ed eventuali oneri per l'ulteriore sviluppo del ciclo di studio;
- una proposta di accreditamento all'attenzione dell'agenzia.

Ogni standard viene valutato sulla base di una scala a quattro livelli: interamente soddisfatto, largamente soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto.

- Uno standard è considerato interamente soddisfatto se viene attuato in modo completo e coerente, garantendo così la qualità del ciclo di studio.
- Uno standard è considerato largamente soddisfatto se la sua attuazione non presenta carenze di rilievo.
- Uno standard è considerato parzialmente soddisfatto se vengono individuate carenze significative o notevoli debolezze nella sua attuazione, o se è stato concepito solo per alcuni ambiti del ciclo di studio.
- Uno standard è considerato non soddisfatto se non viene preso in considerazione nel ciclo di studio e/o se la sua attuazione non permette di garantire la qualità del ciclo di studio.

In un'ottica di miglioramento della qualità, il gruppo di esperti può formulare delle raccomandazioni in numero ragionevole. Se uno standard è solo parzialmente soddisfatto o non soddisfatto, il gruppo di esperti deve formulare uno o più oneri. Un onere mira a correggere una carenza considerevole; definisce un'esigenza che il ciclo di studio deve soddisfare affinché l'accREDITamento possa essere confermato dopo la verifica dell'adempimento dell'onere.

Un onere deve sempre riferirsi a uno standard. Il ciclo di studio deve essere in grado di soddisfare l'onere entro un termine stabilito.

Se il gruppo di esperti considera che le eventuali carenze del ciclo di studio rispetto agli standard non possono essere corrette entro un termine ragionevole o che esse sono troppo severe e/o troppo numerose, può raccomandare il rifiuto dell'accREDITamento.

La proposta di accREDITamento del gruppo di esperti si fonda su una valutazione globale dell'adempimento degli standard, nella sua formulazione si cerca di ottenere un consenso all'interno del gruppo.

¹² vedi allegato 4

Alla procedura di accreditamento si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati; i membri del gruppo di esperti devono trattare tutte le informazioni in modo confidenziale.¹³

La valutazione esterna dura almeno quattro mesi.

3.3 Proposta di accreditamento dell'agenzia e presa di posizione del ciclo di studio

Dopo una verifica formale del rapporto del gruppo di esperti, l'agenzia prepara la proposta di accreditamento che include i seguenti elementi:

- una panoramica completa della procedura (composizione del gruppo di esperti, calendario, valutazione del rapporto di autovalutazione, visita sul posto e relativa preparazione);
- una proposta di accreditamento all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

La proposta di accreditamento dell'agenzia si basa sul rapporto di autovalutazione del ciclo di studio e sul rapporto del gruppo di esperti.

L'agenzia sottopone alla direzione del ciclo di studio la sua proposta di accreditamento e il rapporto del gruppo di esperti per una presa di posizione. Con questo scritto, la direzione del ciclo di studio esercita il suo diritto di essere ascoltata prima della decisione del Consiglio di accreditamento. Se del caso, la direzione del ciclo di studio si esprime sulla sua capacità di soddisfare gli oneri entro il termine stabilito.

In seguito, l'agenzia e il gruppo di esperti esaminano la presa di posizione della direzione del ciclo di studio e adattano, eventualmente, la proposta di accreditamento e/o il rapporto degli esperti.

La presa di posizione è parte integrante della documentazione complessiva della procedura e viene presentata al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e alla proposta di accreditamento dell'agenzia.

3.4 Decisione

Il Consiglio di accreditamento basa la sua decisione sulla proposta di accreditamento dell'agenzia, sul rapporto di autovalutazione del ciclo di studio, sul rapporto del gruppo di esperti e sulla presa di posizione della direzione del ciclo di studio.

Il Consiglio di accreditamento può:

- pronunciare l'accREDITAMENTO senza oneri;
- pronunciare l'accREDITAMENTO vincolato a oneri;
- respingere l'accREDITAMENTO.

L'accREDITAMENTO è valido per sette anni dall'entrata in vigore della decisione.

Il Consiglio di accREDITAMENTO definisce, nell'ambito della decisione di accREDITAMENTO, il termine e le modalità di verifica dell'adempimento di eventuali oneri.

Il Consiglio di accREDITAMENTO informa la scuola universitaria e l'agenzia della sua decisione.

¹³ RS 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)

Ai sensi dell'articolo 65 LPSU, le decisioni di accreditamento possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale. Inoltre, le scuole universitarie hanno la possibilità di indirizzare un ricorso all'autorità di vigilanza (ad esempio, in caso di ricorso relativo allo svolgimento della procedura da parte dell'AAQ).

3.5 Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento informa la scuola universitaria della sua decisione e inserisce il ciclo di studio nella lista dei programmi accreditati secondo la LPSU.

L'agenzia pubblica la documentazione complessiva della procedura, senza la decisione del Consiglio svizzero di accreditamento. La pubblicazione viene concordata con la scuola universitaria al momento della stipula del contratto.

3.6 Verifica dell'adempimento degli oneri

Entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, la scuola universitaria consegna al Consiglio di accreditamento un dossier in cui espone come ha soddisfatto gli oneri.

Il Consiglio di accreditamento incarica l'agenzia di verificare l'adempimento degli oneri. L'agenzia effettua questa verifica – di solito con il coinvolgimento di esperte ed esperti – secondo le modalità definite nella decisione («sur dossier» o con una visita ridotta) e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

Il Consiglio di accreditamento decide quindi in merito all'adempimento degli oneri. Se gli oneri sono adempiuti, l'accREDITamento rimane valido per il resto del periodo di accREDITamento di sette anni. Se gli oneri non sono adempiuti o non sono adempiuti entro il termine stabilito, il Consiglio di accREDITamento adotta le misure amministrative necessarie ai sensi dell'articolo 64 LPSU, ossia fissa un nuovo termine, impone nuovi oneri o revoca l'accREDITamento.

I costi per la procedura di verifica degli oneri vengono addebitati alla scuola universitaria.

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie ^{414.205.3} per l'accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)¹

del 28 maggio 2015 (Stato 1° agosto 2022)

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015³ tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

*ordina:*⁴

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza⁵ specifica le condizioni per l'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU e per l'accreditamento di programmi secondo l'articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:

- a. le condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento;
- b. le condizioni per l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento di programmi, nonché gli effetti dell'accreditamento istituzionale;
- c.⁶ la procedura dell'accreditamento iniziale e del primo rinnovo dell'accreditamento;
- d. gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

Art. 2 Programmi di studio

Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:

- a. programmi di studio bachelor di 180 ECTS⁷;

RU **2015** 1877

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

² RS **414.20**

³ RS **414.205**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU **2022** 342).

⁷ ECTS = European Credit Transfer System

- b. programmi di studio master di 90–120 ECTS;
- c. programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;
- d. programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

Art. 3 Agenzie di accreditamento

¹ Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi della presente ordinanza l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

² Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui all'articolo 32 LPSU.

³ Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento

Art. 4 Accreditamento istituzionale

¹ Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all'accREDITAMENTO istituzionale se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni:⁸

- a. garantisce la libertà e l'unità dell'insegnamento e della ricerca;
- b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
 - 1.⁹ università o politecnico,
 - 2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;
- c. rispetta, all'occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all'articolo 26 LPSU;
- d. dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);
- e. è compatibile con lo spazio europeo dell'istruzione superiore;
- f. dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l'insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU **2020** 5929).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

g.¹⁰ ...

- h. dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso;
- i. è una persona giuridica in Svizzera.

² Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a. ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. è stata istituita dal diritto federale prima dell'entrata in vigore della LPSU;
- c. è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999¹¹ sull'aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 1995¹² sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);
- d. aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della LPSU.

Art. 5 Accreditamento di programmi

¹ Un programma di studio è ammesso all'accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la scuola universitaria o l'altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

² Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all'accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

- a. rilascia il titolo; e
- b. è responsabile della qualità del programma di studio.

³ I programmi di studio sono ammessi alla procedura di accreditamento di programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accreditamento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.¹³

¹⁰ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

¹¹ [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

¹² [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Sezione 3: Condizioni per l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento di programmi

Art. 6 Accreditamento istituzionale

La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all'articolo 22.

Art. 7 Accreditamento di programmi

I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:

- a. soddisfano gli standard di qualità di cui all'articolo 23; e
- b. soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge speciale.

Sezione 4: Effetti dell'accreditamento istituzionale

Art. 8

¹ Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

² Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l'articolo 29 LPSU.

³ Se un'alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest'ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l'alta scuola pedagogica nell'ambito dell'accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

Sezione 5: Procedura dell'accreditamento iniziale e del primo rinnovo dell'accreditamento¹⁴

Art. 8a¹⁵

Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell'accreditamento iniziale e del primo rinnovo dell'accreditamento.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU **2022** 342).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017 (RU **2017** 7375). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU **2022** 342).

Art. 9 Disposizioni generali

¹ La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

² La scuola universitaria o l'altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.

³ Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

⁴ Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell'ambito della stessa procedura.

⁵ Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

⁶ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie l'agenzia che effettuerà l'accreditamento istituzionale o l'accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

⁷ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie come lingua della procedura una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua della procedura oppure in inglese.¹⁶

Art. 10 Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

¹ Per l'accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all'agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.

² Per l'accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta all'agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 5 sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.

³ Per l'accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell'accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Art. 11 Autovalutazione

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico effettua un'autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

² Inoltre il rapporto di autovalutazione all'agenzia di accreditamento.

Art. 12 Valutazione esterna

¹ Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità.

² Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

³ Redige un rapporto che comprende:

- a. una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;
- b. se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;
- c. una proposta relativa all'accREDITAMENTO destinata all'agenzia di accREDITAMENTO.

Art. 13 Composizione del gruppo di esperti

¹ L'agenzia di accREDITAMENTO istituisce un gruppo di esperti per la valutazione esterna.

² Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell'esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accREDITAMENTO. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico devono essere presi in considerazione.

³ Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell'età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

⁴ Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

- a. per un accREDITAMENTO istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell'insieme, dell'esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all'interno di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico;
- b. se nella scuola universitaria da accREDITARE è integrata un'alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti;

- c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno quattro esperti che rappresentano adeguatamente l'insegnamento e la pratica professionale.¹⁷ Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;
- d. per l'accreditamento istituzionale e per l'accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti;

⁵ L'agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l'altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

⁶ Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa.

Art. 14 Proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

¹ L'agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.

² La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento.

³ L'agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

⁴ Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all'agenzia di accreditamento.

Art. 15 Decisione relativa all'accreditamento

¹ Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell'agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in merito all'accreditamento istituzionale o all'accreditamento di programmi.

² Il Consiglio di accreditamento può:

- a. concedere l'accreditamento senza oneri;
- b. concedere l'accreditamento vincolato a oneri;
- c. respingere l'accreditamento.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

¹⁸ RS 172.021

³ Nel quadro della decisione relativa all'accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell'adempimento degli oneri.

⁴ Informa la scuola universitaria o l'altro istituto accademico e l'agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

⁵ ...¹⁹

Art. 15a²⁰ Verifica dell'adempimento degli oneri

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento un rapporto sull'adempimento degli oneri entro il termine stabilito nella decisione relativa all'accreditamento. Il Consiglio di accreditamento inoltra il rapporto all'agenzia.

² L'agenzia verifica l'adempimento degli oneri secondo le modalità stabilite nella decisione relativa all'accreditamento e documenta le proprie conclusioni in un rapporto all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

³ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto dell'agenzia.

⁴ L'agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al Consiglio di accreditamento insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

⁵ Il Consiglio di accreditamento verifica se gli oneri sono adempiuti e prende una decisione.

⁶ Se il Consiglio di accreditamento constata che gli oneri non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti solo in parte, adotta i provvedimenti conformemente all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

Art. 16 Ritiro della domanda

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

² Se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

Art. 17 Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

La scuola universitaria o l'altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 7.

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 25 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 788).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU **2020** 5929).

Art. 18²¹ Provvedimenti amministrativi

Se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

Art. 19 Durata dell'accreditamento

L'accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

Art. 20 Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L'elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

Sezione 6: Standard di qualità**Art. 21** Principi

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico è responsabile dell'introduzione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

² Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati.

³ Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l'attuazione di misure correttive.

Art. 22 Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale

¹ Gli standard di qualità applicabili all'accreditamento istituzionale comprendono gli standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all'allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l'articolo 30 LPSU.

² La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

Art. 23 Standard di qualità per l'accreditamento di programmi

Gli standard di qualità per l'accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all'allegato 2.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1^o gen. 2021 (RU 2020 5929).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU²² o la LSUP²³ possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 2006²⁴ sulle professioni mediche prevede l'accREDITAMENTO secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

²² [RU 2000 948; 2003 187 all. n. II; 2004 201; 2007 5779 n. II; 2008 307, 3437 n. II 1; 2011 587; 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

²³ [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

²⁴ RS 811.11

Allegato 1
(art. 22 cpv. 1)

Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale

Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità

- 1.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.
- 1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell'ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.
- 1.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico verifica periodicamente l'efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.

Ambito 2. Governance

- 2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all'altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici.
- 2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l'altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.
- 2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente.
- 2.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permet-

te di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

- 2.5 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l'effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi

- 3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.
- 3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell'istruzione superiore.
- 3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

Ambito 4. Risorse

- 4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.
- 4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale.
- 4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna

- 5.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.
- 5.2 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.

Allegato 2
(art. 23)

Standard di qualità per l'accreditamento di programmi

Ambito 1. Obiettivi di formazione

- 1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.
- 1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

Ambito 2. Concezione

- 2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l'evoluzione dei campi professionali.
- 2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l'ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

Ambito 3. Attuazione

- 3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente.
- 3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

Ambito 4. Garanzia della qualità

- 4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.
- 4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

Ordinanza del DFI concernente l'accreditamento dei cicli di studio secondo la LPSan

del 13 dicembre 2019 (Stato 1° febbraio 2020)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 10 dell'ordinanza del 13 dicembre 2019¹ sulle competenze professionali sanitarie (OCPSan),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza fissa gli standard che concretizzano le competenze secondo la legge federale del 30 settembre 2016² sulle professioni sanitarie (LPSan).

Art. 2 Accredittamento dei cicli di studio

¹ Per ogni ciclo di studio da accreditare è verificato l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 7 LPSan³.

² Il ciclo di studio deve garantire in particolare che ai laureandi siano trasmesse le competenze secondo la LPSan nonché le competenze professionali specifiche secondo l'OCPSan e che siano soddisfatti gli standard di accreditamento di volta in volta applicabili secondo gli allegati 1–7.

Art. 3 Standard di accreditamento

¹ Gli standard di accreditamento concretizzano in particolare le competenze professionali specifiche secondo l'OCPSan.

² Gli standard di accreditamento sono disciplinati:

- a. per il bachelor in cure infermieristiche, all'allegato 1;
- b. per il bachelor in fisioterapia, all'allegato 2;
- c. per il bachelor in ergoterapia, all'allegato 3;
- d. per il bachelor di levatrice, all'allegato 4;
- e. per il bachelor in alimentazione e dietetica, all'allegato 5;
- f. per il bachelor in optometria, all'allegato 6; e
- g. per il master in osteopatia, all'allegato 7.

RU 2020 89

¹ RS 811.212

² RS 811.21

³ RS 811.21

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Allegato 1
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Standard di accreditamento per il bachelor in cure infermieristiche

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan⁴ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in cure infermieristiche che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (stazionario, ambulatoriale, a domicilio), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
 - b. delle cure acute;
 - c. della convalescenza e della riabilitazione;
 - d. delle cure di lunga durata e delle cure di malati cronici;
 - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in cure infermieristiche, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. anamnesi, diagnostica e rilevamento del fabbisogno;
 - b. fissazione degli obiettivi terapeutici con le persone in cura e i loro familiari;
 - c. pianificazione ed esecuzione degli interventi infermieristici;
 - d. garanzia della continuità delle cure nelle transizioni tra diverse offerte di cura;
 - e. individuazione e gestione adeguata dei fattori di rischio, delle complicanze e delle situazioni d'emergenza, adozione di provvedimenti di mantenimento in vita adeguata alla situazione;
 - f. offerta di sostegno e consulenza alle persone in cura e ai loro familiari, inclusa la trasmissione delle conoscenze specifiche e le necessarie istruzioni;
 - g. verifica dell'efficacia degli interventi infermieristici secondo standard di qualità;
 - h. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con le persone in cura e i loro familiari;

- i. trasmissione di conoscenze e istruzione di professionisti con altre qualifiche nell'ambito delle cure infermieristiche o professionisti di altri gruppi professionali, incluse la supervisione e l'assunzione della responsabilità del processo di cura;
- j. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista specifico delle cure infermieristiche;
- k. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
- l. riconoscimento delle esigenze di ricerca in cure infermieristiche, partecipazione alla risoluzione di quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.

2.3 Moduli di formazione pratica clinica:

- a. sono parte integrante del ciclo di studio in cure infermieristiche moduli di formazione pratica clinica conformi alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con persone in cura e sono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi settori delle cure infermieristiche;
- b. i praticantati si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario e sono organizzati in modo che gli studenti siano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.

2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

Standard di accreditamento per il bachelor in fisioterapia

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan⁵ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in fisioterapia che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (strutture stazionarie e ambulatoriali, studi privati), segnatamente nei campi:
 - a. della prevenzione e della promozione della salute;
 - b. delle cure acute;
 - c. della riabilitazione;
 - d. delle cure di lunga durata e delle cure di malati cronici;
 - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in fisioterapia, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
 - a. diagnostica e prognostica: ricorso a metodi basati su colloqui e test, esecuzione di analisi funzionali, motorie e del dolore;
 - b. fissazione degli obiettivi fisioterapici con la persona in cura tenendo conto delle sue risorse;
 - c. pianificazione ed esecuzione dei trattamenti fisioterapici: utilizzo di tecniche manuali, facilitazione del movimento ed elementi di allenamento terapeutico, sostegno nel cambiamento del comportamento motorio le persone affette da limitazioni fisiche acute o croniche, eventualmente con l'ausilio di tecnologie di supporto al movimento;
 - d. sostegno del processo fisioterapico attraverso la consulenza e la comunicazione verbale, non verbale e tattile;
 - e. verifica dell'efficacia degli interventi fisioterapici secondo standard di qualità;
 - f. trasmissione di conoscenze e di referti alle persone in cura;
 - g. trasmissione di conoscenze a professionisti del proprio e di altri gruppi professionali;

- h. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista fisioterapico;
- i. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
- j. individuazione del fabbisogno di ricerca in fisioterapia, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.

2.3 Moduli di formazione pratica clinica:

- a. sono parte integrante del ciclo di studio in fisioterapia moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 40 crediti ECTS⁶; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti della fisioterapia;
- b. i praticantati in fisioterapia si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario, dei servizi sociali, dello sport e negli studi privati di fisioterapia; i praticantati sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.

2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

⁶ ECTS indica il sistema europeo di trasferimento dei crediti formativi (in inglese: European Credit Transfer System).

Allegato 3
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

Standard di accreditamento per il bachelor in ergoterapia

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan⁷ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in ergoterapia che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (istituti, studi privati, nella sfera vitale delle persone in cura), segnatamente nei campi:
- a. della prevenzione e della promozione della salute;
 - b. delle cure acute;
 - c. della riabilitazione
 - d. delle cure di lunga durata;
 - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in ergoterapia, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. esame clinico e analisi dell'occupazione delle persone in cura nel contesto sociale, culturale, spaziale, temporale e istituzionale;
 - b. scelta, pianificazione ed esecuzione degli interventi ergoterapici volti a promuovere l'autonomia delle persone in cura, individuazione e utilizzo delle risorse disponibili, scelta e adattamento degli ausili, allestimento dell'ambiente;
 - c. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica, presa delle decisioni d'intesa con le persone in cura;
 - d. verifica dell'efficacia degli interventi ergoterapici secondo standard di qualità;
 - e. trasmissione di conoscenze ergoterapiche alle persone in cura e al loro entourage e sostegno nella relativa attuazione;
 - f. trasmissione di conoscenze ergoterapiche a professionisti del proprio gruppo professionale e di altri;
 - g. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista ergoterapico;

⁷ RS 811.21

- h. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
 - i. individuazione del fabbisogno di ricerca in ergoterapia, partecipazione alla risoluzione di quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in ergoterapia moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 30 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi campi dell'ergoterapia;
 - b. i praticantati in ergoterapia si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario, dei servizi sociali o in studi privati di ergoterapia; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

Allegato 4
(art. 3 cpv. 2 lett. d)

Standard di accreditamento per il bachelor di levatrice

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan⁸ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità che li rendono in grado di operare in qualità di levatrici in diversi contesti (istituti, studi privati, a domicilio), segnatamente coprendo tutti i campi della consulenza, dell'accompagnamento e dell'assistenza della donna, del bambino e della famiglia in ogni fase della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento sino alla fine del primo anno di vita del bambino.
- 2.2 Il ciclo di studio di levatrice, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
 - a. anamnesi, diagnostica e rilevamento del fabbisogno: stato di salute pre-concezionale della donna, individuazione delle malattie preesistenti e dei rischi psicosociali, stato di salute della donna e del bambino nel periodo perinatale;
 - b. presa di decisioni, definizione e pianificazione dei provvedimenti d'intesa con la donna e la sua famiglia nonché attuazione dei provvedimenti;
 - c. direzione e monitoraggio del percorso ostetrico fisiologico, identificazione di alterazioni, individuazione e valutazione dei rischi e adozione degli interventi opportuni;
 - d. individuazione di un percorso ostetrico patologico e coinvolgimento di altri professionisti;
 - e. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con la donna e la sua famiglia;
 - f. verifica dell'efficacia degli interventi ostetrici secondo standard di qualità;
 - g. trasmissione di conoscenze ostetriche alle donne e alle loro famiglie e sostegno nella relativa attuazione;
 - h. trasmissione di conoscenze ostetriche a professionisti del proprio e di altri gruppi professionali;
 - i. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista ostetrico;

- j. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
 - k. individuazione del fabbisogno di ricerca in ambito ostetrico, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio di levatrice moduli di formazione pratica clinica conformi alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti dell'ostetricia;
 - b. i praticantati di levatrice si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

Allegato 5
(art. 3 cpv. 2 lett. e)

Standard di accreditamento del ciclo di studio in alimentazione e dietetica

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan⁹ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in alimentazione e dietetica che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (istituti, studi privati, a domicilio), segnatamente nei campi:
 - a. della prevenzione e della promozione della salute;
 - b. delle cure acute;
 - c. della riabilitazione
 - d. delle cure di lunga durata e delle cure di malati cronici;
 - e. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in alimentazione e dietetica, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
 - a. anamnesi, diagnostica e rilevamento del fabbisogno;
 - b. pianificazione, scelta e realizzazione di interventi in considerazione di fattori fisiologici, fisiopatologici, psicologici e sociali;
 - c. trasmissione a singole persone e a gruppi di popolazione di conoscenze sull'impatto delle derrate alimentari e delle abitudini alimentari sulla salute;
 - d. consulenza a singole persone, gruppi di popolazione e istituzioni e trasmissione delle istruzioni necessarie per metterli nelle condizioni di adottare un'alimentazione adeguata alla loro situazione e di modificare il proprio comportamento alimentare;
 - e. verifica dell'efficacia dei provvedimenti di alimentazione e dietetica secondo standard di qualità;
 - f. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con le persone in cura;
 - g. trasmissione di conoscenze ai professionisti del proprio o di altri gruppi professionali, anche guidandoli nell'attuazione;

⁹ RS 811.21

- h. collaborazione interprofessionale e promozione del punto di vista della terapia nutrizionale;
- i. deontologia professionale e obblighi professionali nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;
- j. individuazione del fabbisogno di ricerca in alimentazione e dietetica, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.

2.3 Moduli di formazione pratica clinica:

- a. sono parte integrante del ciclo di studio in alimentazione e dietetica moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 25 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono in diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti del campo professionale dell'alimentazione e della dietetica;
- b. i praticantati in alimentazione e dietetica si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario, dei servizi sociali o in studi privati del campo professionale dell'alimentazione e della dietetica; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.

2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

Allegato 6
(art. 3 cpv. 2 lett. f)

Standard di accreditamento per il bachelor in optometria

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan¹⁰ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in optometria che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età in diversi contesti (istituti, studi privati, aziende optometriche), segnatamente nei campi:
- a. della valutazione e dell'esame dello stato visivo e oculare;
 - b. della consulenza e della cura.
- 2.2 Il ciclo di studio in optometria, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
- a. metodi di indagine optometrica per rilevare lo stato visivo e oculare;
 - b. interpretazione dei risultati e riconoscimento delle alterazioni dell'organo della vista e delle anomalie rispetto alla norma fisiologica;
 - c. comprensione delle relazioni tra patologie sistemiche e salute oculare;
 - d. spiegazione dei risultati dell'esame alle persone in cura;
 - e. consulenza alle persone in cura relativamente alle possibilità di migliorare lo stato visivo ed eventualmente fornitura di ausili visivi;
 - f. consulenza alla persona in cura relativamente alle possibilità di salvaguardare la salute oculare, indirizzandola allo specialista competente in caso di sospetto di una malattia;
 - g. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica;
 - h. verifica dell'efficacia dei provvedimenti optometrici secondo standard di qualità;
 - i. trasmissione di conoscenze optometriche a professionisti del proprio e di altri gruppi professionali;
 - j. deontologia professionale e obblighi professionali, prescrizioni legali e regolamentari e provvedimenti precauzionali.

¹⁰ RS 811.21

2.3 Moduli di formazione pratica clinica:

- a. sono parte integrante del ciclo di studio in optometria moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 20 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti nell'intero campo dell'optometria;
- b. i praticantati in optometria si svolgono in istituti o organizzazioni del sistema sanitario o in aziende optometriche private; sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.

2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

Allegato 7
(art. 3 cpv. 2 lett. g)

Standard di accreditamento per il master in osteopatia

Settore 1: obiettivi della formazione

Il ciclo di studio deve trasmettere ai laureandi le competenze secondo la LPSan¹¹ e l'OCPSan.

Settore 2: concetto

- 2.1 Il ciclo di studio trasmette ai laureandi le conoscenze, le abilità e le capacità in osteopatia che li rendono in grado di offrire una consulenza, un accompagnamento e un trattamento qualificati a persone di ogni gruppo di età e in tutte le condizioni di vita in diversi contesti (istituti e studi privati), segnatamente nei campi:
 - a. della prevenzione e della promozione della salute;
 - b. delle cure acute;
 - c. delle cure di malati cronici;
 - d. delle cure palliative.
- 2.2 Il ciclo di studio in osteopatia, fondandosi su conoscenze scientifiche e di pratica clinica nel settore specialistico, trasmette vaste conoscenze, capacità e abilità, segnatamente nei seguenti settori:
 - a. anamnesi, diagnostica, analisi delle capacità funzionali dell'organismo utilizzando strumenti o metodi convalidati;
 - b. riconoscimento dei limiti dell'osteopatia, ove necessario indirizzando la persona in cura ad altri professionisti;
 - c. scelta dell'approccio terapeutico appropriato, pianificazione ed esecuzione delle opportune manipolazioni osteopatiche;
 - d. spiegazione delle diverse manipolazioni osteopatiche e del loro ambito di applicazione fornendo informazioni alle persone in cura;
 - e. verifica dell'efficacia delle manipolazioni osteopatiche secondo standard di qualità;
 - f. conduzione di colloqui e strutturazione della relazione terapeutica con le persone in cura;
 - g. collaborazione interprofessionale, trasmissione di conoscenze osteopatiche ad altri gruppi professionali e promozione del punto di vista osteopatico;
 - h. deontologia professionale e obblighi professionali, riconoscimento dei limiti dell'osteopatia rispetto ad altri settori specialistici nonché prescrizioni regolamentari da parte delle istituzioni;

¹¹ RS 811.21

- i. individuazione del fabbisogno di ricerca in osteopatia, partecipazione alla risposta a quesiti di ricerca, inclusa la trasposizione nella pratica delle eventuali nuove conoscenze scientifiche acquisite.
- 2.3 Moduli di formazione pratica clinica:
- a. sono parte integrante del ciclo di studio in osteopatia moduli di formazione pratica clinica che corrispondano almeno a 40 crediti ECTS; in questi moduli gli studenti sono a diretto contatto con le persone in cura e vengono formati da professionisti; i moduli di formazione pratica clinica coprono diversi ambiti del campo dell'osteopatia;
 - b. la formazione pratica clinica in osteopatia si svolge interamente o parzialmente sotto forma di praticantato in istituti o organizzazioni del sistema sanitario o dei servizi sociali oppure in studi privati di osteopatia; i praticantati sono organizzati in modo che gli studenti vengano integrati nell'istituto o nell'organizzazione e possano assumersi responsabilità consone alle loro competenze e facoltà.
- 2.4 La collaborazione tra le scuole universitarie e gli istituti o le organizzazioni in cui gli studenti svolgono il praticantato è regolamentata. Sono oggetto della regolamentazione in particolare i diritti e i doveri dei partner della formazione nonché le competenze da acquisire durante il praticantato.

Settore 3: garanzia della qualità

Si verifica periodicamente che il ciclo di studio trasmetta ai laureandi le competenze secondo la LPSan e l'OCPSan e, ove necessario, sia ottimizzato.

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

del 29 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visto l'articolo 12 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 4 della legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i livelli di studio, l'ammissione a tali livelli e i passaggi da un livello all'altro, il sistema di crediti, la denominazione uniforme dei titoli di studio, la permeabilità e la mobilità all'interno delle scuole universitarie e tra di esse, nonché la formazione continua.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU.

Sezione 2: Sistema di crediti e livelli di studio

Art. 3 Sistema europeo di crediti ECTS

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici utilizzano il sistema europeo per il trasferimento e l'accumulazione dei crediti (crediti; ECTS³).

² Attribuiscono crediti per le prestazioni di studio verificate. Un credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

RU 2019 4205

¹ RS 414.20

² RS 414.205

³ ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System

Art. 4 Sistema di studi a livelli

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta formativa nei seguenti livelli:

- a. il primo livello di studio (studio di bachelor) con 180 crediti;
- b. il secondo livello di studio (studio di master) con 90 o 120 crediti; sono fatti salvi altri requisiti concernenti il numero di crediti risultanti da disposizioni speciali sancite in leggi federali o nel diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi;
- c. il terzo livello di studio (studi di dottorato) nelle università cantonali e nei politecnici federali nonché in altri istituti di questo tipo di scuole universitarie (istituti universitari); l'entità e la struttura sono fissate autonomamente dagli stessi istituti.

² Per il terzo livello di studio, le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari propongono alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche partenariati di cooperazione.

Art. 5 Suddivisione dell'offerta di formazione continua

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta di formazione continua nel seguente modo:

- a. formazioni continue che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
 1. Certificate of Advanced Studies (CAS): con almeno 10 crediti,
 2. Diploma of Advanced Studies (DAS): con almeno 30 crediti,
 3. Master of Advanced Studies (MAS): con almeno 60 crediti;
- b. altre offerte di formazione continua.

² Le formazioni continue che portano al conseguimento di un diploma di cui al capoverso 1 lettera a non sono proposte come corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori ai sensi della legge del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale.

Sezione 3: Ammissione ai livelli di studio**Art. 6** Ammissione allo studio di bachelor

¹ L'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e negli altri istituti accademici è disciplinata negli articoli 23–25 LPSU.

² Per l'ammissione ai livelli di studio bachelor di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si applicano le disposizioni dei regolamenti della CDPE⁵:

⁴ RS 412.10

⁵ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.2

- a. del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità;
- b.⁶ del 22 giugno 2023 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia; e
- c.⁷ del 22 giugno 2023 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria.

³ Sono fatte salve le restrizioni all'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

Art. 7 Ammissione allo studio di master: disposizioni generali

¹ L'ammissione allo studio di master presuppone un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico oppure un diploma di bachelor di una scuola universitaria estera equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine.

² Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, ulteriori condizioni d'ammissione allo studio di master.

³ Sono fatte salve le restrizioni all'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

⁴ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per un attestato estero che dà accesso allo studio di master requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima al fine di garantire l'equivalenza con il corrispondente diploma svizzero.

Art. 8 Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria

¹ I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi ai cicli di studio di master consecutivi nello stesso indirizzo di studio senza che vengano richieste loro ulteriori conoscenze e capacità.

² La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali in cui sono definiti i cicli di studio di bachelor e i corrispondenti cicli di studio di master consecutivi⁸.

³ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire l'acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità come condizione per l'ammissione a cicli di studio di master specializzati.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 684).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 684).

⁸ www.swissuniversities.ch > Themen > Lehre > Verordnung Koordination Lehre > Studienrichtungen

⁴ Possono subordinare l'ottenimento del diploma di master al possesso di ulteriori conoscenze e capacità che devono essere acquisite e comprovate durante gli studi entro un determinato termine.

Art. 9 Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria

¹ I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi allo studio di master di un altro tipo di scuola universitaria in un indirizzo affine secondo la lista di concordanza.

² La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista di concordanza⁹.

³ Quali requisiti supplementari secondo la lista di concordanza possono essere richieste ulteriori conoscenze e competenze fino ad un massimo di 60 crediti.

⁴ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per il diploma di bachelor dell'altro tipo di scuola universitaria requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima.

Art. 10 Ammissione agli studi di dottorato

¹ L'ammissione agli studi di dottorato presuppone un diploma di master oppure un diploma equivalente di una scuola universitaria, di un altro istituto accademico o di una scuola universitaria estera equivalente riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine.

² I diplomi di formazione continua di cui all'articolo 5 non danno il diritto di accedere al dottorato.

³ Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari definiscono, per l'ammissione agli studi di dottorato, quali ulteriori conoscenze e capacità devono essere acquisite e comprovate prima dell'inizio o nel corso di tali studi.

Sezione 4: Titoli

Art. 11 Titoli rilasciati dagli istituti universitari

¹ Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. per il primo livello di studio:
 1. Bachelor of Arts (BA),
 2. Bachelor of Science (BSc),
 3. Bachelor of Law (BLaw),
 4. Bachelor of Medicine (BMed),

⁹ www.swissuniversities.ch > Themen > Lehre > Verordnung Koordination Lehre > Konkordanzliste

5. Bachelor of Dental Medicine (B Dent Med),
6. Bachelor of Veterinary Medicine (B Vet Med),
7. Bachelor of Theology (BTh);
- b. per il secondo livello di studio:
 1. Master of Arts (MA),
 2. Master of Science (MSc),
 3. Master of Law (MLaw),
 4. Master of Medicine (MMed),
 5. Master of Dental Medicine (M Dent Med),
 6. Master of Veterinary Medicine (M Vet Med),
 7. Master of Chiropractic Medicine (M Chiro Med),
 8. Master of Theology (MTh);
- c. per il terzo livello di studio:
 1. Dottore (Dott., PhD),
 2. Dottore in scienze mediche (MD-PhD),
 3. Dott. med., Dott. med. dent., Dott. med. vet. e Dott. med. chiro., rilasciato dopo almeno un anno di ricerca successivo a un MMed, M Dent Med, M Vet Med, M Chiro Med.

² Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari stabiliscono le denominazioni specifiche dei propri dottorati.

Art. 12 Titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali e dagli altri istituti del settore delle scuole universitarie professionali

Le scuole universitarie professionali e gli altri istituti del settore delle scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. per il primo livello di studio:
 1. Bachelor of Arts (BA),
 2. Bachelor of Science (BSc);
- b. per il secondo livello di studio:
 1. Master of Arts (MA),
 2. Master of Science (MSc).

Art. 13 Titoli rilasciati dalle alte scuole pedagogiche

Le alte scuole pedagogiche possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. per il primo livello di studio:
 1. Bachelor of Arts (BA),
 2. Bachelor of Science (BSc);
- b. per il secondo livello di studio:

1. Master of Arts (MA),
2. Master of Science (MSc).

Art. 14 Equivalenza della licenza e del diploma di master

¹ Le licenze e i diplomi corrispondenti rilasciati da un'università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono equivalenti a un diploma di master. L'equivalenza è attestata su richiesta dall'università cantonale o dal politecnico federale che ha rilasciato la licenza o il diploma.

² I titolari di una licenza o di un diploma corrispondente rilasciati da un'università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. le direttive di Bologna U del 28 maggio 2015¹⁰;
2. le direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 2015¹¹.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio .

¹⁰ [RU 2015 1627]
¹¹ [RU 2015 1631]

Codice di comportamento

Le procedure di accreditamento si svolgono nell'ambito di un partenariato tra tutti i soggetti coinvolti e si basano sui seguenti principi: fiducia, indipendenza, responsabilità, sussidiarietà e cooperazione. L'agenzia e le scuole universitarie provvedono congiuntamente a far sì che durante la preparazione, l'esecuzione e il follow-up delle procedure di accreditamento si instauri un'atmosfera di fiducia e che sia garantita l'indipendenza degli esperti nello svolgimento della loro attività. Tutti i gruppi interessati di una scuola universitaria, in particolare gli studenti, sono coinvolti nella procedura.

I membri del gruppo di esperti, i rappresentanti delle scuole universitarie e l'agenzia si impegnano a rispettare il seguente Codice di comportamento:

Membri del gruppo di esperti

I membri del gruppo di esperti si impegnano ad attenersi ai principi contrattuali di indipendenza e riservatezza e a limitarsi, nello svolgimento della loro attività, a riferire con obiettività, imparzialità e basandosi sui fatti.

Gli esperti si impegnano a:

- tenere conto della tipologia e delle specifiche caratteristiche della scuola universitaria;
- assumere un atteggiamento costruttivo, positivo e al tempo stesso critico;
- mantenere un atteggiamento rispettoso, promuovere la molteplicità di opinioni mediante uno scambio aperto d'idee e fare in modo che nell'ambito dei colloqui tutti possano esprimere il proprio parere;
- prepararsi agli incontri, partecipare attivamente a colloqui e riunioni di lavoro e attenersi alla programmazione stabilita;
- privilegiare l'assunzione di decisioni unanimi.

Al di fuori dei colloqui programmati, i membri del gruppo di esperti non comunicano mai direttamente con la scuola universitaria.

Rappresentanti della scuola universitaria

I rappresentanti della scuola universitaria contribuiscono, con il loro atteggiamento, al buon esito e a un clima costruttivo delle visite sul posto.

Le persone che partecipano ai colloqui si impegnano a:

- assumere un atteggiamento aperto, cortese, cooperativo e attento alla trasparenza;
- rispondere in modo chiaro e costruttivo;
- lasciare che gli altri interlocutori esprimano il proprio parere.

Al di fuori dei colloqui programmati, i rappresentanti delle scuole universitarie non comunicano mai direttamente con i membri del gruppo di esperti.

Agenzia

I rappresentanti dell'agenzia contribuiscono al buon esito della procedura di accreditamento affiancando la scuola universitaria nella preparazione delle fasi procedurali e supportando i membri del gruppo di esperti durante la visita sul posto.

I rappresentanti dell'agenzia si impegnano a:

- garantire l'integrità della procedura, preservandola da tutte le influenze esterne;
- prendere parte alla visita sul posto per tutta la durata;
- assistere gli esperti e in particolare il Presidente risp. la Presidentessa del gruppo di esperti;
- vegliare affinché siano raccolte tutte le informazioni essenziali e che si tenga conto di tutti gli aspetti previsti dall'accREDITAMENTO;
- non influire sulla formazione delle opinioni del gruppo di esperti;
- garantire la comunicazione tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria.